

ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 491 DI RACCOLTA

Statuto

"LILLIPUT

Associazione di Promozione Sociale"

Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto del codice civile, della Legge 383/2000 (fino a quando questa si renderà applicabile), del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), l'associazione "**LILLIPUT Associazione di Promozione Sociale**", in breve "LILLIPUT A.P.S."

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale della promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione ad uno dei due registri.

Art. 2 SEDE E DURATA

L'associazione ha sede legale nel comune di Osimo (AN).

La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione alle competenti autorità.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera del Consiglio Direttivo, limitando la propria attività all'ambito della Regione Marche.

La sua durata è illimitata.

Art. 3 CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.35 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti del terzo settore aventi scopi analoghi.

Art. 4 SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione si riconosce e si propone in tutti gli ambiti della realtà che permettano, favoriscano, che ogni uomo conosca se stesso, usi e metta a frutto ogni capacità che possiede, faccia emergere la propria originalità, possa essere educato a rapportarsi con tutto ciò che c'è e colga la positività del reale.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui

all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- **lettera d)** *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- **lettera i)** *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- **lettera l)** *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.*

L'Associazione si propone, in particolare nell'ambito extra-scolastico e scolastico, come sostegno per le famiglie e allo studio per gli studenti, essendo la scuola uno dei luoghi primari e privilegiati per la conoscenza di se stessi e di tutto ciò che ci circonda ed essendo, la famiglia, prima responsabile dell'educazione del minore.

Uno degli strumenti attraverso il quale l'Associazione intende realizzare tali obiettivi è l'attività di baby parking come luogo di vita per i bambini che fornisce risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie, attraverso la disponibilità di spazi organizzati e attrezzati per consentire ai minori opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i propri coetanei.

In particolare, il "Baby Parking", è un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori non in età di scuola dell'obbligo ed è destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini.

Inoltre, l'associazione si offre come sostegno didattico-educativo per i genitori che si avvalgono dell'educazione parentale, riconosciuta ai sensi dell'art. 33 della Costituzione Italiana, ispirandosi ai principi educativi di Montessori, Pikler, Rosenberg, Zavalloni, ecc., in un costante contatto con la natura e con l'ambiente. Fondamento dei principi educativi dell'associazione sono "l'essere" e non il "dover essere" e la famiglia diviene corresponsabile dell'educazione e del funzionamento della comunità educante.

Pertanto, l'Associazione propone le seguenti specifiche attività:

- baby-parking per i soci;
- laboratori e corsi creativi, artistici, scientifici, musicali e teatrali;
- organizzazione di laboratori diurni, volti alla socializzazione, all'accompagnamento alla crescita e all'istruzione dei bambini;
- organizzazione di corsi di approfondimento tematici per i genitori;
- attività di carattere ricreativo, per sfruttare il tempo "libero" nel miglior modo possibile, con incontri, momenti di gioco e divertimento e varie attività manuali;
- organizzazione di momenti di aggregazione;
- attività di formazione ed arricchimento culturale, mediante l'organizzazione di centri educativi sotto forma di doposcuola, di gruppi di studio per le varie materie di insegnamento scolastico;
- attività di interesse turistico, con visite guidate per scoprire e riscoprire la bellezza dei nostri territori, in tutti i loro ambiti (culturale, naturalistico, gastronomico, archeologico) volti a creare momenti di coinvolgimento e di condivisione genitori-figli;
- attività di sensibilizzazione sociale, mediante la promozione di iniziative che creino occasioni di incontro e di recupero di persone in qualsiasi modo svantaggiate;

- conferenze e seminari, incontri di approfondimento socio-culturale volti alla promozione del messaggio educativo proposto dall'Associazione;
- organizzazione di mostre, eventi culturali e concerti;
- iniziative per favorire l'approfondimento della lingua, cultura e tradizioni italiane;
- ogni altra attività compatibile con le attività di interesse generale come sopra individuate.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà:

- possedere e/o gestire impianti e strutture ricreative in genere, finalizzate al raggiungimento dei propri scopi istituzionali;
- stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni, mantenendo sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona, di valorizzazione delle capacità individuali e di attenzione e cura verso i minori.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano gli enti del terzo settore e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

Art. 5 I SOCI

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche o enti giuridici (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art.35 del codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,

coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Vi sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

I soci persone giuridiche sono rappresentanti dal loro rappresentante legale o dal soggetto appositamente designato da parte dell'organo amministrativo.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione, purchè maggiori d'età, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, secondo il principio del voto singolo. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; il socio volontario avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. In casi particolari, però, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti disposti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore. Tutti i soci hanno diritto di

accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 8 RECESSO - ESCLUSIONE DEL SOCIO - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto e dai regolamenti interni, o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata per iscritto al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di esclusione, che dovranno contenerne le motivazioni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

La qualifica di socio, oltre che per recesso o esclusione, può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- b) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre tre mesi dalla scadenza fissata per il versamento, previa messa in mora da parte del Consiglio Direttivo;
- c) per morte.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- L'Organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e

passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 10 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione, che opera con metodo democratico. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante una delle seguenti modalità:

- * Avviso scritto da inviare con lettera semplice oppure e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- * Avviso affisso nei locali della Sede legale almeno 10 giorni prima;
- * Avviso affisso nei locali dove viene svolta l'attività almeno 10 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando:

- a) il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale in altro comune o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio o rendiconto consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) proporre iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- g) ratificare le delibere di esclusione dei soci adottate dal consiglio direttivo;
- h) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e sono vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è assunta a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino ad un massimo di tre deleghe in sostituzione di un socio

non amministratore. La delega non può essere attribuita ai membri del consiglio direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Le deliberazioni di scioglimento richiedono il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

Le modifiche statutarie e le delibere di trasformazioni, fusioni o scissioni, sono adottate, in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all' assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza e per corrispondenza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da due terzi dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà

più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Il Consiglio Direttivo:

1. Nomina al proprio interno il Presidente;
2. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
3. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
4. redige e presenta all'assemblea il rendiconto o bilancio consuntivo e quello preventivo, quando previsto, nonché il bilancio sociale, se obbligatorio o se redatto;
5. dà esecuzione alle deliberazioni assembleari;
6. ammette i nuovi soci;
7. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
8. delibera su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
9. definisce tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
10. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
11. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
12. dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
13. procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
14. in caso di necessità, verifica la permanenza dei requisiti suddetti;
15. delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
16. redige l'eventuale regolamento interno;
17. procede a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
18. svolge ogni altra attività idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente e il Vice Presidente. Possono, inoltre, essere nominati il Segretario e il Tesoriere eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo eletto dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono

essere riconfermati.

ART. 12 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano due terzi dei componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 13 IL PRESIDENTE

Il Consiglio direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, Il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità e in giudizio ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Il Presidente sovrintende l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del

Presidente.

ART. 14 SEGRETARIO

Il Segretario, se nominato, dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ART. 15 IL TESORIERE

Il Tesoriere, se nominato, cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e il preventivo (se previsto) accompagnandolo da apposita relazione.

ART. 16 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 4 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ART. 17 LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.

Art. 18 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Fanno parte del patrimonio, inoltre, le quote versate dai soci fondatori, nonché gli utili e avanzi di gestione che derivano dalla realizzazione delle attività di interesse generale e diverse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'eventuale utile o avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali e di interesse generale previste dal presente statuto.

L'associazione trae le sue risorse economiche da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 383/2000 fino a che questa si renderà applicabile;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge n. 383/2000 finchè applicabile e del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 19 DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 DIRITTI DEI SOCI SUL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 21 BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura del Consiglio Direttivo, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci, con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Art. 22 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione il quorum costitutivo è rappresentato da un terzo dei soci dell'associazione e il quorum deliberativo è rappresentato dalla maggioranza assoluta dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la

Legge italiana.

Art. 23 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci.

L'assemblea che delibera lo scioglimento designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore e continuandosi ad applicare la legge 383/2000, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea straordinaria di scioglimento.

Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 383/2000, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Emily Mignanelli

F.to: Maria Chiara Agostini notaio - segue sigillo